



RETE SPAZIO ASCOLTO

Prot. 3672/IV.05

Dueville, 10 luglio 2019

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUTI COMPRENSIVI FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Premesso che

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... " le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

Atteso l'art. 19 del precedente accordo di rete prevede che le modificazioni all'accordo stesso possono essere apportate con approvazione dei 5/7 dei Legali Rappresentanti degli Istituti della Rete;

Viste le conferme d'adesione e di modifica al testo dell'accordo pervenute dagli Istituti aderenti all'Istituto capofila;

Verificato che i Comuni di riferimento degli Istituti aderenti sono intenzionati a finanziare il servizio di psicologia scolastica;

i seguenti Istituti Comprensivi , nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici:

- Bolzano Vicentino - Quinto Vicentino
- Camisano Vicentino
- Dueville
- Monticello Conte Otto
- Sandrigo - Bressanvido
- Torri di Quartesolo-Grumolo delle Abbadesse

CONVENGONO

Art. 1

PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2

DEFINIZIONE



RETE SPAZIO ASCOLTO

Per "istituzioni scolastiche aderenti" si intendono gli Istituti Comprensivi che sottoscrivono il presente accordo e citati in premessa.

Art. 3

DENOMINAZIONE

E' istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di "SPAZIO ASCOLTO"

Art. 4

FINALITÀ

L'obiettivo del servizio di Psicologia Scolastica è quello di prevenire i disagi della personalità dell'alunno, migliorare la qualità della vita scolastica e il benessere degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici.

Tale servizio rappresenta un'opportunità per attuare un'opera di prevenzione del rischio psico-sociale, promuovere il benessere in età evolutiva, rispondere in modo adeguato ai crescenti fenomeni di disagio giovanile e sostenere il ruolo educativo della famiglia e della scuola.

Il presente accordo ha lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche aderenti un servizio di Psicologia Scolastica

Art. 5

OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale, per l'assunzione tramite bando di specialisti, in accordo con i comuni di riferimento e la consulenza dell'ULSS n.8 di Vicenza; per l'organizzazione del servizio, compresi orari e modalità; per la progettazione e realizzazione dell'intervento nelle singole realtà scolastiche.

Art. 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene erogato da un'equipe di psicologi, esperti in conduzione e comunicazione all'interno dei gruppi classe, per attività di prevenzione e di counseling presso le Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi aderenti.

I compiti dello psicologo scolastico sono:

- mantenere le attività dello sportello di ascolto per ragazzi e genitori
- favorire la comunicazione e la relazione nei gruppi classe soprattutto in relazione al verificarsi di particolari eventi critici;
- attivare percorsi di prevenzione di problemi comportamentali a scuola, con particolare riferimento al fenomeno del "bullismo";
- realizzare attività di educazione alla salute, all'affettività e alla sessualità, perseguendo finalità di omogeneità e trasversalità dell'intervento negli Istituti Comprensivi Aderenti.

La distribuzione dell'impegno orario delle attività dell'equipe negli Istituti Comprensivi aderenti alla rete viene determinata in rapporto al finanziamento trasferito da ciascun Comune, e viene concentrata nei mesi di apertura delle scuole.

Il costo orario del servizio viene stabilito in euro 40,00 oltre al contributo previdenziale del 2%, pari ad un costo complessivo di euro 40,80.

Art. 7

DURATA



RETE SPAZIO ASCOLTO

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino all'a.s. 2021/2022 e viene tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni scolastici.

Art. 8

ISTITUTO CAPOFILA

L'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville è individuato come capofila di rete.

Art. 9

ORGANO DI COORDINAMENTO

Fatta salva l'autonomia organizzativa, decisionale e gestionale delle singole Istituzioni Scolastiche, la Rete di Istituti prevede come suo ORGANO DI COORDINAMENTO la Conferenza di servizio dei Legali Rappresentanti degli Istituti della Rete (o dei loro delegati).

Art. 10

COMPITI DELL'ISTITUTO CAPOFILA

- indire una procedura per la formulazione di una graduatoria per il reclutamento degli esperti psicologi
- coordinare le attività tra gli Istituti aderenti

Art. 11

COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI

- partecipare attivamente alle attività organizzative e di progettazione, rendicontare periodicamente sulle ore effettivamente prestate dagli specialisti, monitorare la frequenza allo sportello e le attività collegate (es. interventi nelle classi)
- formalizzare con il Comune di riferimento un accordo per il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del progetto;
- sottoscrivere i contratti con gli psicologi scolastici e provvedere alla liquidazione degli stessi in quanto responsabili dell'attività negoziale;
- verificare il normale svolgimento del servizio;
- rendicontare la spesa sostenuta al Comune di riferimento.

Art. 12

COMPITI DELL'ORGANO DI COORDINAMENTO

- Individuare il numero degli psicologi necessari, anche aggregando più Istituti.
- Acquisire la disponibilità degli psicologi allo svolgimento del/degli incarico/hi individuato/i per ciascuno
- Comunicare l'individuazione degli psicologi a ciascun Istituto

Art. 13

Per il finanziamento delle attività della rete si fa fede a quanto stabilito in sede di Comitato dei Sindaci dei comuni di riferimento con cui i Comuni si impegnano a trasferire agli Istituti Scolastici di riferimento i fondi necessari.

Art. 14



RETE SPAZIO ASCOLTO

In caso di controversie che dovessero insorgere tra gli Istituti della Rete, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art.11, comma 5 e dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 15

Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con approvazione dei 4/5 dei Legali Rappresentanti degli Istituti della Rete.

Art. 16

Il presente atto è depositato in copia originale presso la Segreteria dell'Istituto capofila e pubblicato all'albo.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti.